

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 17

Riunione del 7 febbraio 2007

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

17.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI . BOASELLI GIORGIO - CECCHERINI MARINO - BRUSELLI MARIO - BRUTTINI MARCO

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;

osserva

la fattispecie all'esame ha evidenziato, su espressa dichiarazione della soc. Creativitalia Consultino, che gli incolpati sono stati consulenti di quest'ultima nella elaborazione del programma di insegnamento del quale rivendicano la titolarità , secondo il diritto comune.

La sopra riportata circostanza è circostanza indiscutibile, posto che vi è prova documentale in atti, non contestata dagli incolpati e quindi, rappresentativa di una collaborazione tra Creativitalia Consulting e gli incolpati medesimi.

Di fatto, la Federazione è stata diffidata dalla Cretivitalia Consulting, dall'utilizzare i loro programmi di formazione, stante la identità dei programmi medesimi, peraltro da sempre patrimonio della Fipav stessa.

./.

Al riguardo, pertanto, la Commissione Giudicante nazionale osserva in punto di

Diritto

Il profilo di assoluto rilievo della fattispecie all'esame , perché quest'ultima si possa inquadrare correttamente nell'ambito dei regolamenti Fipav,, non è tanto la legittimità sotto il profilo codicistico, bensì quello di valutare il profilo della lealtà e correttezza, nell'ipotesi in cui gli iscritti alla Fipav attivino collaborazioni esterne che abbiano per oggetto attività e metodologie proprie della Fipav.

Sostanzialmente, il tema decidendum va delimitato nell'ambito della ricerca di eventuali profili di illecito sportivo, con riferimento all'elemento della lealtà, qualora si trasmettano *extra moenia* , metodologie, nella fattispecie di insegnamento, acquisite nell'ambito della partecipazione alla vita della Fipav medesima.

Sotto questo nodale profilo, gli incolpati hanno sicuramente violato il principio della lealtà cui erano e sono tenuti in ragione del loro tesseramento, posto che la stessa Creativitalia Consulting ha fatto esplicita menzione nella diffida inoltrata alla Fipav, di astenersi dall'utilizzare il contenuto del suo prodotto.

Gli stessi incolpati non hanno fornito la prova delle azioni poste a loro tutela, se invertire.

Gli incolpati, con il loro comportamento, hanno certamente posto la Federazione in una situazione di evidente pregiudizio nella divulgazione ulteriore delle metodologie elaborate in tanti anni di attività, in un contesto di assoluta omissione da parte dei tesserati di ogni e qualunque autorizzazione federale a collaborare con la Creativitalia Consulting.).

In relazione ai effetti gravi effetti e ripercussioni , anche in ragione di quel principio della gradualità della pena, cui questa Commissione Giudicante nazionale si è sempre attenuta in conformità a fattispecie analoghe, si ritiene adeguata la sanzione invocata dall'Ufficio della Procura e

P.Q.M.

Ritenuto violato il precetto di cui all'art. 19 Statuto e 19 RAT
Commissione determina a carico degli incolpati la sanzione della
sospensione da ogni attività federale per mesi 12 (dodici

Affisso il 16 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci